Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936-XV, n. 2522.
Disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo, convertito nella legge 28 dicembre 1931-IX, n. 1631;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773, che trasferisce al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni del Commissariato per il turismo;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, che detta norme per la disciplina dei congressi e delle manifestazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, che istituisce gli enti provinciali per il turismo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme dirette a disciplinare e controllare le manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico comunque promosse da enti o da privati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli enti, gli istituti, le organizzazioni ed i comitati permanenti od occasionali, nonchè le società, le ditte o le persone che svolgono azioni nel campo turistico e del movimento dei forestieri, sono soggetti, per quanto concerne l'attività suddetta, alla vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda.

Tale disposizione non riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli uffici da queste direttamente dipendenti, il Partito nazionale fascista e gli uffici da questo direttamente dipendenti a norma dell'art. 7 dello statuto del Partito nonchè le Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563. Le Amministrazioni predette, ad esclusione del Ministero delle comunicazioni, al-

lorchè assumono iniziative a carattere turistico, ne informeranno preventivamente il Ministero per la stampa e la propaganda. Il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) e il Ministero per la stampa e la propaganda prenderanno però accordi per le iniziative a carattere prettamente turistico.

La disposizione di cui al primo comma non riguarda inoltre le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, le compagnie, gli armatori esercenti il trasporto marittimo di passeggeri, i loro uffici ed agenzie, posti sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. Questo ultimo però comunicherà preventivamente al Ministero per la stampa e la propaganda, per l'approvazione, tutte le iniziative a carattere prettamente turistico assunte dalle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e le crociere organizzate dalle compagnie degli armatori predetti.

Per quanto riguarda l'Opera nazionale Dopolavoro valgono le speciali norme vigenti per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra gli Enti provinciali per il turismo e le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale Dopolavoro. Tali norme saranno incluse nelle disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto in base al successivo art. 6.

Art. 2.

Coloro i quali esercitano od intendono esercitare attività nel campo turistico, come: gli esercenti di stabilimenti balneari o termali, gli editori, gli stampatori, i venditori o distributori di pubblicazioni a carattere turistico, le ditte, le agenzie o gli uffici di viaggi o trasporti turistici, ad eccezione di quelli esercenti trasporti marittimi, i datori di alloggio ed ospitalità, i sensali o intromettitori di alloggi, i circoli e i ritrovi di svago e trattenimento, ed inoltre tutti coloro che esercitano le attività che verranno determinate e stabilite dal Ministero per la stampa e la propaganda con le norme di attuazione di cui al successivo art. 6, sono tenuti a farne denuncia all'Ente provinciale per il turismo della Provincia nella quale dette attività vengono ad esercitarsi, entro quindici giorni dall'inizio delle attività stesse od al conseguimento delle licenze o delle autorizzazioni.

Per le società legalmente costituite, per gli enti, per i comitati pubblici o privati, e per gli istituti in genere, l'obbligo della denuncia spetta al legale rappresentante di essi.

Art. 3.

Gli enti e le persone che, in conformità al R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, abbiano ottenuta l'autorizzazione a promuovere congressi, conferenze, manifestazioni di scienza, arte, intellettualità, beneficenza o sport, nonchè i promotori di sagre, festeggiamenti, riunioni, raduni, celebrazioni od altre iniziative aventi comunque interesse o riflesso sul movimento turistico, sono tenuti a farne denunzia agli enti Provinciali per il turismo, entro 15 giorni, dalla data delle ottenute autorizzazioni. Le denunzie debbono contenere l'elenco dei promotori, il piano finanziario, il programma, il calendario delle manifestazioni promosse e copia delle autorizzazioni conseguite.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, gli enti ed i comitati organizzatori di mostre, fiere ed esposizioni, devono del pari notificare agli Enti provinciali per il turismo l'epoca nella quale hanno luogo le rispettive manifestazioni, almeno 15 giorni prima della data di apertura e di inaugurazione.

Art. 4.

Gli Enti provinciali per il turismo istituiranno e terranno al corrente un registro degli enti, degli istituti, dei comitati o delle persone che esercitano attività turistica o comunque si interessano al movimento dei forestieri, o che dal movimento dei forestieri ritraggono particolari benefici nella rispettiva circoscrizione provinciale.

Dell'avvenuta iscrizione verrà rilasciato agli interessati apposito certificato da rinnovarsi annualmente.

Sono esclusi dalla iscrizione sopra indicata, le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute in base alla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e gli Enti ed uffici di cui al penultimo capoverso dell'articolo 1.

Art. 5.

Chiunque ometta le denuncie prescritte agli articoli 2 e 3 del presente Regio decreto, e sia trovato sprovvisto del certificato di cui all'art. 4, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, ridotta da lire 50 a lire 500, quando la denuncia sia stata soltanto ritardata non oltre il periodo di un trimestre.

Qualora invece la denunzia fatta non corrisponda al vero, o sia stata in tutto o in parte taciuta una o più delle attività soggette alle disposizioni di cui al presente Regio decreto i responsabili saranno puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Art. 6.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda e con il concerto dei Ministri interessati, saranno emanate tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti le attribuzioni di vigilanza e di tutela del Ministero dell'interno e degli organi dipendenti, sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Nulla del pari è innovato alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936-XV, n. 2523.

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, e R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che ne trasferiscono le attribu-

zioni al Sottosegretariato prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931-X circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, ed il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

Categoria *A* - Uffici viaggi e turismo;
Categoria *B* - Uffici turistici;
Categoria *C* - Uffici di navigazione.

Per « assistenza turistica » ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e così biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.;

b) prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto;

c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;

d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;

e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;

g) spedizione e ritiro di bagagli per conto o nell'interesse dei propri clienti;

h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere;

i) rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;

l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

m) informazioni di ogni genere in materia turistica;

n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc.;

o) speciali prestazioni, purchè di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);

p) assistenza in genere ai clienti.

Art. 3.

Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 4.

Sono uffici di navigazione le aziende la cui attività si limita a fornire informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione interna, marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea, di società od imprese nazionali od estere delle quali esse abbiano la rappresentanza.

Art. 5.

Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P. S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dall'art. 220 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.

Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta (su parere della speciale Commissione di cui al seguente art. 10) del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di accertare l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decorso dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Al Ministero stesso spetta anche di approvare la denominazione che l'azienda creda di adottare.

La licenza di P. S. dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P. S.

Art. 6.

Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana.

Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle Nazioni cui tali ditte appartengono.

Art. 7.

La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altre località del Regno, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, del Ministero per la stampa e la propaganda e del Ministero dell'interno. L'obbligo del nulla osta sussiste anche per le succursali di aziende che, per speciale concessione, fossero esenti dall'obbligo della licenza di P. S.

Art. 8.

Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di P. S.; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero, in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 9.

Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di P. S. possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesso. Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col Ministero dell'interno. La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della P. S. prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della P. S. prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il Ministero per la stampa e la propaganda, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentita una Commissione composta come segue:

1° un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda con funzioni di presidente;

2° un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni con un solo voto;

4° un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

5° un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

6° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

7° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

8° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

9° un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

10° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

11° un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero per la stampa e la propaganda.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda per i servizi del turismo.

Art. 11.

La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di P. S. 21 gennaio 1929-VII, n. 62, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di P. S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;

2° copia autentica dell'atto costitutivo della società per le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il Consiglio di amministrazione della società e del personale dirigente, provvisto di procura;

3° certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;

4° documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

Art. 12.

Il titolare della licenza di cui all'art. 5 che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, il Ministero per la stampa e la propaganda e la Questura competente. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza s'intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a 6 mesi: è ammessa una sola proroga di non più di 6 mesi per gravi ragioni da comprovarsi al Ministero per la stampa e la propaganda. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

Art. 13.

Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di P. S., il Ministero per la stampa e la propaganda, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 10, può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o che comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione.

Art. 14.

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di L. 5000 ed un massimo di L. 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato.

All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonchè a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie.

Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda e non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività.

Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'aumento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.

Art. 15.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate dal Ministero per la stampa e la propaganda, con norme stabilite di concerto col Ministero delle comunicazioni e con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e delle corporazioni ed avranno principalmente per oggetto:

a) l'orientamento generale dell'attività turistica della azienda;

b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;

d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;

e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondari.

Art. 16.

Non potranno essere pubblicati, nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere, sia all'interno che per l'estero, se non dopo aver ottenuta l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Della conseguita approvazione dovrà essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse.

Requisito indispensabile per l'approvazione sarà che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti:

1° itinerario del viaggio o della crociera;

2° prezzo;

3° specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità;

4° termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;

5° condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;

6° data ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal Ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.

Art. 17.

Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi, o di semplice rappresentanza.

Per gli ultimi due casi, dovrà essere indicato il nome del concessionario o del rappresentante.

Art. 18.

Le denominazioni « uffici od agenzie turistiche », di « navigazione » e simili, nonchè le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza.

Art. 19.

Le rappresentanze di ferrovie estere e gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.

Art. 20.

Ai Comitati od Enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate.

Potranno essere consentite deroghe dal Ministero per la stampa e la propaganda per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi.

Art. 21.

L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del Codice penale.

Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.

Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di P. S. e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.

Art. 22.

Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione del presente decreto, siano muniti di licenza di P. S. per il rilascio della quale il Ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1931-X.

Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali di ogni Provincia, per la parte che riguarda la Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei 30 giorni successivi, mediante ricorso al Ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente.

L'elenco sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le Prefetture daranno comunicazione al Ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.

Art. 23.

Le licenze di P. S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate che con la procedura prescritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al Prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del 6° mese successivo alla pubblicazione del presente decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data.

Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.

Art. 24.

Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di P. S. e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

Art. 25.

L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite dal Ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a Nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.

Art. 26.

Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è pure riservata la decisione per le concessioni relative e la facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.

Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, nè agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.

Art. 27.

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2524.

Estensione alla Libia, per i casi di mobilitazione, delle disposizioni vigenti nel Regno sugli alloggiamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 44, 45 e 46 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Riconosciuta la necessità di regolare in Libia la somministrazione degli alloggi alle truppe in caso di mobilitazione;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, limitatamente ai casi di mobilitazione, le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923-II, n. 1310, sugli alloggiamenti militari e nel R. decreto-legge 4 maggio 1925-III, n. 775, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, sulle somministrazioni degli alloggi, da parte dei Comuni, alle truppe di passaggio.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato ad emanare il regolamento contenente le norme esecutive per l'applicazione dei provvedimenti predetti.

Art. 2.

I canoni di affitto per i locali somministrati ai sensi dell'art. 1 non potranno eccedere la misura indicata nell'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

La tabella potrà essere riveduta ed aggiornata in relazione alle condizioni del mercato degli alloggi in Libia, con decreto da emanare dal Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il pagamento dei canoni di affitto sarà effettuato dalle Autorità militari, sempre che sia possibile, tramite i municipi, con le norme che saranno contenute nel regolamento di cui all'art. 1.

Ove ciò non fosse possibile, le Autorità militari provvederanno direttamente al pagamento.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 136. — MANCINI.

Tariffa degli affitti giornalieri.

Ufficiali generali e comandanti corpo, due camere L. 11,88.
Ufficiali superiori (compresi i primi capitani), una camera L. 7,13.
Capitani, una camera L. 4,75.
Ufficiali subalterni, una camera L. 4,75.
Marescialli, due per camera L. 2,38.
Sottufficiali, per ogni individuo, in locale con letto e lume L. 0,47.
Caporali e soldati, per ogni individuo, in locale con letto e lume L. 0,28.
Sottufficiali, caporali e soldati, per ogni individuo, in locale vuoto senza altra fornitura, L. 0,09.
Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla L. 0,46.
Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in locali vuoti senza altra fornitura, L. 0,09.
Locali uso ufficio, infermeria, magazzino per ogni mq. di superficie L. 0,09.

Annotazioni.

Il compenso per i locali assegnati ai comandi retti da ufficiali generali, consistenti in una sala per mensa degli ufficiali addetti al comando stesso e in una cucina, con relativi mobili, stoviglie, utensili e biancheria, è stabilito in L. 9,50 al giorno.

Nei municipi sedi di Commissariato provinciale l'affitto giornaliero potrà essere aumentato di un quinto.

Qualora per i locali ad uso ufficio, magazzino, ospedale e infermeria non fosse applicabile la presente tabella, una Commissione nominata dal comandante di grande unità o dal capo dell'Intendenza, della quale deve far parte un rappresentante del municipio ove trovasi l'edificio da occupare, stipulerà apposite convenzioni con gli interessati.

La Commissione fisserà l'equo prezzo, sentito il parere dell'autorità locale rappresentante il Governo coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo,
p. *Il Ministro per le colonie:*
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2525.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2525. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù delle facoltà concesse al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa e il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2526.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2526. R. decreto 15 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù delle facoltà concesse al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa e il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 921.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 922.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro per l'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro per l'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 923.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 924.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in . . . . L. 1.090.072.104,78
delle quali furono riscosse . . . . . » 973.458.252,88

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 116.613.851,90

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.090.072.104,78
delle quali furono pagate . . . . . . » 782.957.849,78

e rimasero da pagare . . . . L. 307.114.255 —

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate in . L. 115.501.148,38
delle quali furono riscosse . . . . » 68.244.766,13

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 47.256.382,25

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-1931 restano determinate in . . . . L. 384.875.512,11
delle quali furono pagate . . . . . . » 276.943.854,61

e rimasero da pagare . . . . L. 107.931.657,50

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . L. 116.613.851,90
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . » 47.256.382,25

Resti attivi al 30 giugno 1932 . . . L. 163.870.234,15

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . . . . L. 307.114.255 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . » 107.931.657,50

Resti passivi al 30 giugno 1932. . . L. 415.045.912,50

Esercizio 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in . . . . L. 1.027.318.367,65
delle quali furono riscosse . . . . . » 948.561.463,93

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 78.756.903,72

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.027.318.367,65
delle quali furono pagate . . . . . . » 797.986.520,07

e rimasero da pagare . . . . L. 229.331.847,58

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . L. 163.870.234,15
delle quali furono riscosse . . . . . » 112.996.842,04

e rimasero da riscuotere. . . . . . L. 50.873.392,11

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . L. 415.045.912,50
delle quali furono pagate . . . . . » 337.373.913,76

e rimasero da pagare . . . . L. 77.671.998,74

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) . . L. 78.756.903,72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) . . . . » 50.873.392,11

Resti attivi al 30 giugno 1933 . . L. 129.630.295,83

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8) . . L. 229.331.847,58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10). » 77.671.998,74

Resti passivi al 30 giugno 1933 . . L. 307.003.846,32

Esercizio 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo in . . . . L. 1.060.345.727,31
delle quali furono riscosse . . . . . » 945.930.346,38

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 114.415.380,93

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.060.345.727,31
delle quali furono pagate . . . . . » 818.502.275,05

e rimasero da pagare . . . . L. 241.843.452,26

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 129.630.295,83
delle quali furono riscosse . . . . . » 118.378.119,13

e rimasero da riscuotere . . . . L. 11.252.176,70

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 restano determinate in . . . . L. 307.003.846,32
delle quali furono pagate . . . . . » 232.449.002,64

e rimasero da pagare . . . . L. 74.554.843,68

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) . L 114.415.380,93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . . . » 11.252.176,70

Resti attivi al 30 giugno 1934 . . . L. 125.667.557,63

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14) . L. 241.843.452,26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 74.554.843,68

Resti passivi al 30 giugno 1934 . . L. 316.398.295,94

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 925.
Disciplina della propaganda turistica all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme intese a disciplinare la propaganda turistica attuata all'estero con qualsiasi mezzo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda svolgere all'estero e con qualsiasi mezzo propaganda pubblicitaria avente per scopo di determinare l'affluenza di correnti turistiche, sia verso determinate località o in genere verso il territorio del Regno, deve preventivamente comunicare un dettagliato piano finanziario e tecnico al Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del progetto pubblicitario.

Art. 2.

I contravventori alla disposizione contenuta nell'articolo precedente sono puniti con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 926.

Autorizzazione della spesa di L. 3.200.000 per provvedere alla costruzione in Faenza del nuovo edificio da destinare a sede degli Uffici governativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione in Faenza di un nuovo edificio da destinare a sede degli Uffici governativi: Ufficio postale, Regia pretura e Ufficio del registro;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale è conferita a S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.200.000 per provvedere alla costruzione in Faenza del nuovo edificio da destinare a sede degli Uffici governativi: Ufficio postale, Regia pretura e Ufficio del registro e all'arredamento di questi ultimi due uffici.

Art. 2.

I locali destinati all'Ufficio postale resteranno di proprietà dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra le Amministrazioni interessate e da approvarsi con decreto inteministeriale.
La predetta Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi in corrispettivo della cessione in proprietà dei menzionati locali, verserà la somma di L. 1.200.000 alla entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 927.

Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona compresa tra il viale Monza, il Naviglio della Martesana e la via Isocrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano, con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 222673/56208 del 7 agosto 1936-XIV, ha chiesto che sia approvata la variante al l'anzidetto piano di massima per la zona compresa tra il viale Monza, il Naviglio della Martesana e la via Isocrate;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;
Considerato che la variante ha per iscopo la soppressione di alcune vie previste nel piano di massima nella zona di pertinenza della Villa Finzi e l'allargamento della via San Erlembardo portandola a m. 30.

Che la soppressione delle vie previste nel piano di massima non può nuocere al pubblico transito, perchè questo si svolge sul viale Monza e lungo la via Finzi;

Che anche la comunicazione locale fra le vie Isocrate, Bechi, Ceccarelli e S. Erlembardo è assicurata dalla via Carlo Zucchi;

Considerato che la variante può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 479 del 25 marzo 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale è conferita a S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona compresa tra il viale Monza, il Naviglio della Martesana e la via Isocrate.

Detto piano di variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000, a firma dell'ingegnere capo municipale Baselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 928.

Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano per l'apertura dello sbocco di Porta Vittoria sulla via Verziere, con relativo piano particolareggiato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 167936/3149 del 26 ottobre 1936-XIV, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per l'apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di detta nuova via, con variante al piano regolatore di massima e sia assegnato il termine di anni tre per l'attuazione del piano particolareggiato;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che il piano particolareggiato risponde alla necessità del traffico anche in relazione agli spostamenti ed allargamenti proposti con la variante;

Visto il parere n. 390 del 25 marzo 1937-XV, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, con il quale è conferita a S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la suindicata variante al piano regolatore di massima di Milano ed è approvato il relativo piano particolareggiato per l'apertura dello sbocco di Porta Vittoria sulla via Verziere e la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000 ed in un elenco dei beni da espropriarsi, documenti a firma dell'ingegnere capo municipale Baselli.

E' assegnato al Comune il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 929.

Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano relativo alla formazione di una nuova via ad est del piazzale Fiume fino al piazzale Susa, con varianti al piano di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alle proprie deliberazioni n. 5723/50004 e n. 33544/53850 del 13 gennaio e 14 ottobre 1934, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per la formazione di una nuova via tra la via Galilei e il piazzale Susa con varianti al piano di massima; e sia assegnato il termine di anni dieci per la esecuzione del piano particolareggiato stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato come sia opportuno stralciare dalla presente approvazione la porzione del piano particolareggiato posta tra la piazza Fiume e la via Galilei nonchè quella riguardante gli ultimi due tratti della via F. Casati in attesa che siano presi tra il comune di Milano e l'Amministrazione fer-

roviaria opportuni accordi in relazione alla costruenda fronte della stazione ferroviaria di Porta Nuova;

Considerato che il previsto piano risponde ad una necessità della viabilità, in quanto sulla nuova arteria si incanalerà una buona parte del traffico che ora si svolge tra i popolosi quartieri di Monforte e Porta Venezia;

Che, relativamente alle varianti, si riconosce giustificata la correzione degli allineamenti lungo l'arteria principale;

Visto il parere n. 365 del 25 marzo 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale è conferita a S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con l'esclusione di cui alle premesse del presente decreto è approvato ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la formazione di una nuova via ad est del piazzale Fiume fino al piazzale Susa, con varianti al piano di massima.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 ed in un elenco dei beni interessati dal piano in data 10 gennaio 1934-XII, documenti a firma del civico ingegnere capo Baselli.

E' assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 127. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 giugno 1937-XV, **n. 930.**

12ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 23 giugno 1937-XV, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTA'

Negli stati di previsione di taluni Ministeri, per il volgente esercizio finanziario, sono da autorizzare, per necessità urgenti e inderogabili, nuovi e maggiori stanziamenti di complessive lire 6.895.000, e cioè:

nel bilancio del Ministero delle finanze:

lire 4.500.000, quale assegnazione straordinaria per spese relative a lavori di sistemazione e di manutenzione di campi di tiro a segno nazionale;

nel bilancio del Ministero degli affari esteri:

lire 2.325.000 per contributo straordinario alla Fondazione « Figli del Littorio » per l'ampliamento di colonie climatiche;

nel bilancio del Ministero della guerra:

lire 70.000 per spese casuali.

Alle accennate occorrenze è da provvedere, in conformità di deliberazione del recente Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste come disposto dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 6.950.611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire sei milioni ottocentonovantacinquemila (L. 6.895.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. 329-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica: « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale »). — Assegnazione straordinaria per lavori di sistemazione e di manutenzione dei campi di tiro a segno nazionale	L. 4.500.000
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 73-*octies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Fondazione « Figli del Littorio » per l'ampliamento di colonie climatiche	» 2.325.000
Ministero della guerra:	
Cap. n. 10. — Spese casuali	» 70.000
Totale	L. 6.895.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1937-XV, n. 931.
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1936-37, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 200 - Restituzioni e rimborsi (Tasse)	L. 1.500.000
Cap. n. 245 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	» 35.000.000
Totale	L. 36.500.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1937-XV, n. 932.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936-XIV, nn. 726, 732, 742, 764, 808 e 825; 20 aprile 1936-XIV, nn. 756 e 817; 4 maggio 1936-XIV, n. 844; 28 maggio 1936-XIV, n. 1017; 4 giugno 1936-XIV, n. 1086, e 8 giugno 1936-XIV, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 159. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In diminuzione:

Cap. n. 106 — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	L. 2.000.000
Cap. n. 335 — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza, ecc.	» 1.100.000
Totale	L. 3.100.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati	L. 12.000.000
Cap. n. 20 — Uscieri giudiziari. Stipendi, ecc.	» 150.000
Totale	L. 12.150.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie	L. 150.000
Cap. n. 26 — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	» 700.000
Cap. n. 74 — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	» 500.000
Totale degli aumenti	L. 1.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50 — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	L. 500.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc.	L. 200.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 153 — Indennità di caroviveri al personale salariato	L. 10.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18 — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc.	L. 1.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 85 — Retribuzioni e indennità di caroviveri a personale straordinario, ecc.	L. 10.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In diminuzione:

Cap. n. 136 — Personale di ruolo: stipendi, ecc.	L.	400.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 74 — Stipendi, ecc. ad ufficiali della Regia marina, ecc.	L.	50.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	L.	35.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari, ecc.	L.	2.960.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi ed assegni vari	L.	2.800.000
Cap. n. 21 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica. Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 48 — Indennità temporanea di caro-viveri, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	5.900.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale civile, ecc. — Stipendi ed assegni vari	L.	150.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In diminuzione:

Cap. n. 2 — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 50 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale, ecc.	»	50.000
Totale	L.	150.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie	L.	200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 53 — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	»	10.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 23 marzo 1937-XV, n. 933.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio Abate e S. Maria del Soccorso, in Tagliacozzo (Aquila).

N. 933. R. decreto 23 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Antonio Abate e Santa Maria del Soccorso, con sede in Tagliacozzo (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 934.

Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio coadiutorale nella parrocchia di Livigno (Sondrio).

N. 934. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 21 ottobre 1936, relativo alla erezione del Beneficio coadiutorale, sotto il titolo di S. Rocco, presso la Chiesa omonima, in parrocchia di Livigno (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 935.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Gottardo, in San Gottardo di Zovencedo (Vicenza).

N. 935. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Gottardo, in San Gottardo di Zovencedo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 936.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Pia Unione dei 72 nobili del Suffragio », in Imola (Bologna).

N. 936. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita « Pia Unione dei 72 nobili del Suffragio » in Imola (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 937.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 937. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Pesaro:

1. Confraternita detta Pia Unione della Beata Vergine della Misericordia, in Cantiano;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Cantiano;
3. Confraternita di S. Giuseppe, in Urbino;
4. Confraternite riunite dette Venerabili Compagnie del Santissimo e Carmine, in Villagrande di Monte Copiolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 938.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici, con sede in Firenze.

N. 938. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Società italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 939.

Autorizzazione alla Società colombaria fiorentina, con sede in Firenze, ad acquistare un immobile.

N. 939. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società colombaria fiorentina, con sede in Firenze, viene autorizzata ad acquistare un immobile, sito in via dei Bardi, 30.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1937-XV.

Modificazioni e proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2611;
Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1936-XV, n. 1376;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee nn. 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907 P. V., incluse nelle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1937-XV, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni appresso specificate:

a) nelle Condizioni generali d'applicazione, il secondo alinea della Condizione 4ª è annullato e sostituito dal seguente:

« I termini di resa ordinari (art. 43) sono aumentati della metà »;

b) nella tariffa eccezionale n. 901, le parti I e II sono annullate e sostituite da quelle riportate nel fascicolo allegato al presente decreto;

c) nella tariffa eccezionale n. 901, il secondo alinea della Condizione speciale 5ª è annullato e sostituito dal seguente:

« Inoltre, quando la serie di prezzi applicabile sia contrassegnata, nella nomenclatura e classificazione annessa alla presente tariffa, da un asterisco, viene corrisposto allo speditore, sui trasporti percorrenti almeno 150 chilometri, un ulteriore abbuono di L. 3 per ogni tonnellata di peso reale, sempre che si tratti di trasporti in servizio interno delle ferrovie dello Stato, i cui destinatari non dispongano, o per concessione diretta o per concessione di couso, di un binario di allacciamento. Questa ultima circostanza deve risultare sulla lettera di vettura da apposita annotazione che deve essere fatta dallo speditore e convalidata con bollo e firma dalla stazione destinataria »;

d) il testo della tariffa eccezionale n. 902 è annullato e sostituito da quello riportato nel fascicolo allegato al presente decreto;

e) nella tariffa eccezionale n. 903, la condizione speciale 2ª è così modificata:

« 2ª. — Non è consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa »;

f) la serie *A* della tariffa eccezionale n. 904 è annullata e sostituita da quella riportata nel fascicolo allegato al presente decreto;

g) nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 904, l'indicazione delle « stazioni destinatarie » è così modificata:

« Livorno Marittima, per l'imbarco tanto in destinazione dell'estero quanto di altro porto italiano »;

h) nella tariffa eccezionale n. 905, la voce « Calce viva o spenta » è così modificata: « Calce viva e calce spenta (o idrata) » i prezzi per tonnellata e per chilometro di L. 0,25 e 0,24 sono sostituiti rispettivamente da quelli di L. 0,26 e 0,25;

i) nella tariffa eccezionale n. 906, dopo la Condizione speciale 3ª è aggiunta la seguente:

« 4ª. — Non è consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa »;

l) nella tariffa eccezionale n. 907:

alle parole « uve pigiate » dell'intestazione sono sostituite quelle « uve da vino, anche pigiate »;

nell'elenco delle merci fruenti della detta tariffa è aggiunta la voce « uve da vino »;

l'intestazione della serie *A* è così modificata: « Applicabile al vino, al mosto e alle uve da vino anche pigiate »;

nella colonna delle « stazioni destinatarie », al punto 1 delle relazioni, è aggiunta quella di Imperia;

nella colonna delle « stazioni mittenti », al punto 8 delle relazioni, è aggiunta la stazione di Imperia Oneglia;

l'intestazione della serie *B* è così modificata: « Applicabile al vino, al mosto e alle uve da vino, anche pigiate »;

la serie *C* è soppressa;

nella serie *D*, che assume il titolo di « serie *C* », alle parole « serie *A*, *B* e *C* » sono sostituite quelle « serie *A* e *B* »;

la condizione speciale 3ª è annullata e sostituita dalla seguente:

« 3ª. — Non è ammesso che un trasporto eseguito in base ad una delle due serie *A* o *B* della presente tariffa venga poi rispedito in base all'altra serie. La rispedizione può essere invece effettuata in base ad altra tariffa, nel qual caso la sopratassa del 1° gennaio 1936 si applica alla rispedizione nella misura stabilita per la sua percorrenza isolatamente considerata, in deroga al punto 1 - *b*) delle norme generali d'applicazione di tali sopratasse »;

le condizioni speciali 4ª e 5ª sono soppresse, e la condizione speciale 6ª assume il n. 4.

Art. 3.

L'indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata, aggiunta o soppressa in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Allegato al decreto Ministeriale del giugno 1937-XV

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 901 P.V.

Spedizioni in partenza o in destinazione di determinate località marittime (in vigore dal 1° luglio 1937-XV al 31 dicembre 1937-XVI) (1).

PARTE I.

Spedizioni da determinate località marittime.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di					
	Genova — Arquata Scrivia (2)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
	Distanza minima tassabile					
	Km. 30	Km. 30	Km. 20	Km. 30	Km. 30	Km. 30
	Serie di prezzi applicabile					
Acqua ragia (essenza di trementina)	H	—	—	—	—	—
Alluminio (vedi metalli grezzi)						
Asfalto in pezzi o in polvere	—	—	O	—	—	—
Bitume solido o fluido	—	—	O	G	—	—
Budella secche, fresche o salate	H	—	—	—	—	—
Cacao in grani o macinato	A	—	—	—	—	—
Caffè naturale	A	—	—	—	—	—
Canne d'India	—	—	—	—	—	H
Caolino	H	—	O	G	—	H
Carbone vegetale	—	—	R	—	—	—
Cascami di cotone	H	—	—	—	—	—
Catrame minerale o vegetale	—	—	—	—	—	H
Cellulosa in destinazione delle cartiere	X*	—	—	E*	—	I*
Cereali:						
a) granone, riso, risino atti all'alimentazione umana	—	—	V(3)*	—	—	—
b) grano, granone, riso, risino non atti all'alimentazione umana	—	—	V	—	—	—

(1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.
(2) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.
(3) Non applicabile ai cereali provenienti dall'estero.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di					
	Genova — Arquata Scrivia (1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
	Distanza minima tassabile					
	Km. 30	Km. 30	Km. 20	Km. 30	Km. 30	Km. 30
	Serie di prezzi applicabile					
c) avena, durra, farro, miglio, orzo, segala, spelta, veccia	—	—	V	—	—	—
Colofonia o pece greca	H	H	—	—	—	Y*
Conchiglie greggie	H*	—	—	—	—	T*
Concimi naturali e concimi chimici di ogni genere	D	D	U	—	—	—
Coprah (polpa di cocco)	V*	—	—	—	—	V*
Corozo (noci di)	V*	—	—	—	—	V*
Cotone grezzo	X*	X*	—	—	S	Z*
Crino vegetale	H	H	—	—	—	—
Crusca e cruschello	—	—	V	—	—	—
Datteri	H	—	—	—	V	H
Estratti concianti e tintoriali	H	H	—	B	—	—
Farina fossile	—	—	—	—	—	H*
Farina di grano, di granone:						
a) atta all'alimentazione umana	—	—	V	—	—	—
b) non atta all'alimentazione umana	—	—	V	—	—	—
— di altri cereali	—	—	V	—	—	—
Fecola di patate	H*	—	—	—	—	H*
Ferro e acciaio (vedi Metalli grezzi).						
Foraggi (fieno, paglia, erba comune).	—	—	W	—	—	W
Frutta secche	H	—	—	—	V	H
Ghisa (vedi Metalli prezzi).						
Glicerina	H	—	—	—	—	—
Gomma arabica	—	—	—	—	—	H
Gomma elastica:						
a) greggia:						
b) fili, fogli, tubi, lavori	H(2)	—	—	—	—	—
c) di scarto						
Juta greggia	C*	—	—	—	—	C*

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.
(2) Applicabile solo alle spedizioni in destinazione di Milano, Torino, Vigevano e Sesto S. Giovanni.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di: Genova — Arquata Scrivia (1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
Distanza minima tassabile	Km. 30	Km. 30	Km. 20	Km. 30	Km. 30	Km. 30
	Serie di prezzi applicabile					
...ghe metalliche (pani, lingotti, barre, rottami)	—	H	—	—	—	—
Legna da ardere, comprese le fascine	—	—	R	—	—	—
Legni per tinta o per concia:						
a) di quebraco	H	H	—	B	—	H
b) altri	H	H	—	B	—	—
Legno comune da costruzione o da opera in tronchi o segato diritto o tondelli	—	C	K	—	K	K
Legno da ebanisti in tronchi o segato diritto	—	—	K	—	K	K
Legno compensato	H	—	—	—	—	—
Legumi secchi	—	—	V	—	—	—
Liscivia	—	H	—	—	—	—
Litargirio	—	—	—	—	—	H
Madreperla	H*	—	—	—	—	T*
Magnesite	H	—	—	—	—	—
Malto (orzo tallito)	—	—	—	—	—	H
Manioca	H	—	—	—	—	H
Mattoni refrattari	H	—	—	—	—	—
Melasso	—	—	—	M	—	—
Metalli grezzi (ferro, acciaio, ghisa, piombo, rame, alluminio, nichelio, ecc.) in pani, lingotti, barre, rottami	—	H	R (2)	—	—	H (3)
Nichelio (vedi Metalli grezzi).						
Olii vegetali:						
a) di palma o di cocco	H	H	—	—	F	R
b) altri	—	H	—	—	F	R
Pali a traliccio	—	—	—	—	—	H
Pali di legno iniettati	—	—	—	—	—	K
Paraffina	H	H	—	—	—	Y*
Pelli gregge: secche, fresche, anche salate o incalcinate	H	H	—	—	N	H

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.
(2) Applicabile solo ai rottami di ferro e di ghisa.
(3) Applicabile solo alle barre e verghe di ferro o di acciaio e al piombo in pani.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di: Genova — Arquata Scrivia (1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
Distanza minima tassabile	Km. 30	Km. 30	Km. 20	Km. 30	Km. 30	Km. 30
	Serie di prezzi applicabile					
Pesci secchi o affumicati	H	H	—	—	—	H
— sott'olio	H	H	—	—	—	—
— altrimenti preparati	H	—	—	—	—	—
Pietra da calce cruda	—	—	R	—	—	—
— da cemento cruda	—	—	R	—	—	—
— pomice	H	—	R	—	N	H
Pietre di peso superiore ai chilogrammi 50 per pezzo, grezze	—	—	R	—	—	—
Piombo (vedi Metalli grezzi).						
Potassa caustica	H	—	—	—	—	—
Rame (vedi Metalli grezzi).						
Ritagli di tessuti (esclusi quelli di seta e di fibre artificiali)	H	O	—	—	—	H
Rottami di metalli (vedi Metalli).						
Saggina e lavori di saggina	—	—	—	—	—	V
Sale comune, sale marino, salgemma	—	—	O	—	—	H
Sapone	—	H	—	—	—	—
Semi di barbabietole	—	H	—	—	—	H
— di carrube	H	—	—	—	—	H
— da prato	H	H	—	—	—	H
— da prato (scarti)	H	—	—	—	—	H
— oleosi	X*	—	—	—	N	Y*
Silicato di sodio	H	—	—	—	—	—
Sisal (fibre)	H	—	—	—	—	H
Smeriglio	Q	—	—	—	—	Q
Soda caustica	—	—	O	—	—	—
Solfato di allumina	—	—	—	—	—	H
Solfato di sodio	—	H	—	—	—	—
Solfuro di sodio	H	—	—	—	—	—
Sommacco (foglie)	—	H	—	B	—	H
Sparto	—	—	—	—	—	W
Stracci d'ogni specie (esclusi quelli di seta e di fibre artificiali)	H	O	—	—	—	H
Trementina naturale greggia	H	—	—	—	—	—
Zolfo in genere	L	—	—	F	—	L

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.

PARTE II.

Spedizioni per determinate località marittime.

STAZIONI MITTENTI: tutte le stazioni della rete dello Stato;
STAZIONI DESTINATARIE: tutte le stazioni di Livorno;
DISTANZA MINIMA TASSABILE: Km. 30.
MERCI AMMESSE:
Estratti concianti e tintoriali.
Legno di quebraco e legni in genere per tinta o per concia.
Pelli grezze: secche, fresche, anche salate o incalcinate.
Pelli conciate, anche tinte, lucidate, verniciate, marocchinate, uso bulgaro, zigrinate.
Sommacco in foglie.
PREZZI: quelli della serie P.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 902 P.V.

Spedizioni fra stazioni di determinati Compartimenti (in vigore dal 1° luglio 1937-XV al 31 dicembre 1937-XVI) (1).

PARTE I.

STAZIONI MITTENTI: Tutte le stazioni della rete dello Stato.
STAZIONI DESTINATARIE: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
* Ambrogette di marmo o di quarzo	N
* Ambrogette di asfalto, di cemento, di grès, di terra cotta:	
a) semplici	O
b) smaltate o verniciate	N
* Argille anche caolintche	Q
* Asfalto in pezzi o in polvere	Q
* Asfalto in pani o mastice d'asfalto	Q
* Bitume solido e liquido	L
* Calcite	P
* Cemento in lavori semplici non nominati, anche armati, senza ornati o figure	L
* Ciottoli, compresi quelli di quarzo	R (2)
Fieno	M
* Ghiaia	R (2)
* Loppe o scorie d'alto forno destinate a fabbriche di cemento	R
* Mattoni ordinari di argilla comune pieni o forati	R
* Mattoni di calcestruzzo	R
* Mattoni refrattari pieni o con canali interni	L
* Mattoni (rottami di) ordinari o refrattari	R
Paglia comune	M
Pali per sostegno delle viti	L
* Patate	Q
* Pietra da calce cruda	Q
* Pietra da gesso, cruda o cotta	Q
* Pietra da cemento, cruda o cotta	Q

(1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.
(2) Non applicabile alle spedizioni destinate ad una qualsiasi delle stazioni di Genova.

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
* Pietre non nominate:	
a) grezze o semplicemente squadrate, di peso fino a 50 kg. per pezzo	R
b) grezze o semplicemente squadrate, di peso di oltre 50 e fino a 10.000 kg. per pezzo	O
c) in lastre o lastroni semplicemente segati	N
d) in lavori non nominati semplici	N
e) in granelli	P
f) in polvere	R
* Pietrisco greggio	R (1)
* Pietrisco incatramato	Q
Pomidoro (conserva di) e pomidoro conservati	C
* Porfido (cubetti di) per pavimentazioni stradali	R
* Pozzolana	R (1)
* Quarzo in lastre	N
* Quarzo in pezzi, in polvere, in granelli	Q
Ritagli di tessuti, esclusi quelli di seta e di fibre artificiali	F
* Sabbie da costruzione	R (1)
* Sabbie quarzose	Q
* Silice cristallizzata o no, in pezzi o in polvere, in mattoni, panetti, granelli	Q
Solfato di rame	B
Stracci d'ogni specie, esclusi quelli di seta e di fibre artificiali	F
* Tavelle e tavelloni	R
* Tegole ed embrici comuni	R
* Tegole marsigliesi, cremonesi e simili	R
* Terra refrattaria	Q
* Terra sabbiosa da fonderia	Q
* Tufi in pezzi del peso fino a 100 kg. ciascuno	R
Vinacciuoli spremuti, cioè esausti d'olio	P
Vinacciuoli non spremuti	H

(1) Non applicabile alle spedizioni destinate ad una qualsiasi delle stazioni di Genova.

PARTE II.

STAZIONI MITTENTI: Tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Genova, Milano Bologna, Venezia, Trieste, Firenze, Ancona e Roma.
STAZIONI DESTINATARIE. Tutte le stazioni delle rete dello Stato.

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
* Carbone artificiale e cioè: formelle di carbone vegetale, di lignite, di torba, di residui di conceria o di distilleria, di vinacciuoli spremuti, ecc. (escluse le formelle di carbone fossile)	P
* Carbone vegetale	P
* Carbone vegetale (polvere grossolana di), tritumi e mondiglie di carbone vegetale	P
* Carbonella di legna o brace	P
Carta da involgere non nominata	F
Carta di paglia	F
Carta in rotoli per giornali	F
Carta d'ogni specie spedita dalle cartiere	F
Carta (sacchi di) da cemento spediti dalle cartiere	F
Carta da macero	F
Cartoni ordinari semplici	F
Cartoni d'ogni specie spediti dalle cartiere	F
Cereali:	
a) granoturco atto all'alimentazione umana	H(1)
b) avena, durra, farro, orzo (anche tallito), segala e spelta; vecce	E
Cereali (cascami di)	E
* Cipolle	R
Crusca e cruschello	E
Farina di cereali:	
a) di grano o di granoturco atta all'alimentazione umana	H
b) di avena, durra, farro, orzo, segala, spelta	E
Farinetta da foraggio	E
Grafite in pezzi anche misti a polvere	O
Grafite in polvere	O
* Legna da ardere, comprese le fascine e comprese le cortecce da ardere	P
Panelli d'ogni specie	E
Pannelli di legno isolanti, come: celotex, masonite, faesite, isorel, ecc.	F
* Segatura di legno comune	P
Semolino di frumento	H
Talco in pezzi anche misti a polvere	O

(1) Non applicabile al granoturco proveniente dall'estero via mare, e ciò sia che si tratti di spedizioni in partenza da stazioni marittime, sia che si tratti di spedizioni o rispedizioni in partenza da stazioni interne.

PARTE III.

STAZIONI MITTENTI / STAZIONI DESTINATARIE } Quelle risultanti dal seguente quadro.

MERCI AMMESSE	Spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di				
	Genova Torino	Milano Bologna	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste	Roma Ancona
	in destinaz. rispettivamente di staz. dei Compartimenti di				
	Tutti	Venezia Trieste	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste Bologna Milano	Tutti
Canapa greggia	—	D	D (1)	D	—
Canapa verde	—	D	D (1)	D	—
Canapa (steli di) forniti dei loro filamenti	—	D	D (1)	D	—
Canapa (steli di) dipelati o canapuli	—	D	D (1)	D	—
Canapa in trefoli	—	D	D (1)	D	—
Canapa (stoppa di)	—	D	D (1)	D	—
* Cemento-amianto (eternit, cargilite, salonit, populit, eterna, ecc.)	—	L	—	L	L
Concimi naturali d'ogni specie	—	B	B	B	—
— artificiali d'ogni specie	—	B	B	B	—
Doghe di legno per botti, barili, tini, ecc. e assi preparate per doghe	—	—	—	—	G
* Dolomite	P	P	P	P	—
* Eraclit in lastre	—	L	—	L	—
* Eurite	Q	—	Q	P	—
Farinette di grano per miscele atte alla panificazione	—	—	—	—	H
Feldspato	Q	Q	Q	Q	—
* Lapilli	R	—	R	—	R
Legumi secchi	—	H	H	H	H
* Marmo:					
a) granelli	—	P	—	P	—
b) polvere	—	P	—	P	—
c) rottami, scaglie, frantumi	—	P	—	P	—
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche, antiperonosporiche	B	B	B	B	—
Trucioli di legno comune	—	P	—	P	—

(1) Non è applicabile alle spedizioni destinate a stazioni del Compartimento di Firenze.

PREZZI

per tonnellata e per chilometro, comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV.

SERIE	SPEDIZIONI PERCORRENTI: Fino a Km. 80 (1) — Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate) 5	10	15	Oltre Km. 80 e fino a Km. 150 — 5	10	15	Oltre Km. 150 — 5	10	15
	PREZZI (in lire)								
A	0,39	0,35	0,33	0,39	0,34	0,30	0,39	0,34	0,29
B	0,38	0,36	0,32	0,37	0,34	0,29	0,37	0,34	0,29
C	0,38	0,36	0,36	0,36	0,32	0,32	0,36	0,30	0,30
D	0,37	0,36	0,34	0,36	0,33	0,30	0,36	0,33	0,30
E	0,37	0,34	0,32	0,34	0,30	0,28	0,34	0,30	0,28
F	0,36	0,33	0,27	0,32	0,29	0,26	0,32	0,29	0,26
G	—	0,30	0,30	—	0,28	0,28	—	0,28	0,28
H	0,35	0,30	0,28	0,34	0,28	0,26	0,32	0,26	0,25
I	—	—	0,30	—	—	0,28	—	—	0,28
L	0,34	0,32	0,30	0,32	0,30	0,28	0,32	0,30	0,28
M	0,32	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26
N	0,32	0,30	0,28	0,30	0,28	0,27	0,28	0,27	0,26
O	0,30	0,28	0,26	0,28	0,26	0,25	0,28	0,26	0,23
P	0,26	0,25	0,25	0,24	0,22	0,22	0,24	0,22	0,22
Q	—	0,25	0,24	—	0,22	0,21	—	0,21	0,19
R	—	0,24	0,23	—	0,22	0,20	—	0,20	0,18

(1) La distanza minima tassabile è di Km. 38.

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

2ª I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato (all. 1, n. 8), del diritto di transito (art. 68 delle tariffe) e del diritto di rispedizione (art. 76 delle tariffe). Sono altresì esenti — ma limitatamente alle merci che nella nomenclatura annessa alla presente tariffa sono contrassegnate da asterisco — dall'applicazione delle tasse per l'operazione di pesatura (all. 1, n. 4), se chiesta dal mittente, e di quella per l'uso della gru (all. 1, n. 17), sempre quando tali operazioni possano essere eseguite presso le stazioni di partenza o di destinazione delle singole spedizioni coi mezzi di cui esse sono dotate.

3ª Le merci caricate su due carri a bilico o su carri a quattro o più assi si tassano per almeno 10 tonnellate e coi prezzi aumentati del 10 %. Tale aumento peraltro non si applica quando il carico raggiunga le 20 tonnellate o la tassazione sia fatta comunque per questo peso.

4ª La presente tariffa (parte III) è applicabile anche a trasporti che impegnino più d'una delle relazioni ammesse, purchè la merce spedita fruisca della tariffa stessa sulle diverse relazioni che si susseguono (1); la tassazione viene effettuata in tali casi sulla base dei prezzi competenti alla percorrenza complessiva.

La presente tariffa inoltre compete ai trasporti effettuati nell'ambito delle relazioni ammesse, anche se per effetto di rispedizioni la provenienza originaria o la destinazione definitiva si trovino fuori delle relazioni medesime (2). Non è consentita peraltro l'effettuazione di una spedizione unica le cui tasse siano da computare per una parte del percorso in base alla presente tariffa e per l'altra parte in base ad una tariffa diversa.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 904 P.V.

Marmo e alabastro *(In vigore dal 1° luglio 1937-XV al 31 dicembre 1937-XVI)* (3).

SERIE A.

Stazioni mittenti: Acqui, Anzano del Parco, Ardenno Masino, Aurisina, Baveno, Bergamo, Bisceglie, Bisuschio Viggiù, Borgofranco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brenna Alzate, Brescia, Busalla, Busca, Carrara Avenza, Carrara Città, Castellina Marittima, Castelnuovo Garfagnana, Chambave, Châtillon, Chiavari, Chiavenna, Colico, Como, Costigliole Saluzzo, Cuzzago, Deiva, Desenzano, Domegliara, Domodossola, Dronero, Dubino, Garessio, Genova, Giovinazzo, Gozzano, Ispra, Lasa, La Spezia, Lavagna, Laveno, Lecco, Levanto, Lierna, Massa, Merone P. N., Molfetta, Mondovì, Montalto Dora, Monza (per le provenienze da Trezzo), Monzone, Mori, Omegna, Ora, Ormea, Ornavasso, Oulx-Clavières, Sestriere, Pallanza Fondo Toce, Paratico Sarnico, Pietrasanta, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Porto Ceresio, Preglia, Rezzato, Rovato, Rovereto, Rubbia S. Michele, Samolaco, S. Daniele del Carso, S. Dalmazzo di Tenda, Serravezza Querceta, Settimo Torinese, Siena, Sondrio, Taino Angera, Ternate Varano Borghi, Torino, Trani, Trappa, Trento, Valmadrera, Varallo Sesia, Varazze, Varenna Esino, Verona, Verrès, Viareggio, Vicenza, Vicoforte S. Michele, Volterra, Vipiteno.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

(1) A quest'effetto le stazioni di contatto fra due Compartimenti si considerano appartenenti sia all'uno che all'altro.

(2) In tali casi alle spedizioni (o rispedizioni) effettuate fuori dell'ambito delle relazioni ammesse e tassate in base ad altre tariffe le sopratasse del 1° gennaio 1936 si applicano nella misura stabilita per i singoli percorsi separatamente considerati, in deroga al punto 1-b) delle norme generali d'applicazione delle sopratasse medesime.

(3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.

MERCI	Trasporti percorrenti					
	Fino a Km. 50 (1)			Da Km. 51 a 100		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)					
	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonn. e per km., comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le soprattasse 1-1-1936-XIV					
Marmo: lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonn. per pezzo. Alabastro: greggio in pezzi; abbozzato; in lavori.	0,40	0,38	0,34	0,38	0,36	0,32
Marmo: granelli; polvere; rottami, scaglie, frantumi	0,38	0,36	0,33	0,36	0,34	0,31

MERCI	Trasporti percorrenti					
	da Km. 101 a 150			oltre Km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)					
	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonn. e per km., comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le soprattasse 1-1-1936-XIV					
Marmo: lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonn. per pezzo. Alabastro: greggio in pezzi; abbozzato; in lavori.	0,36	0,33	0,30	0,36	0,33	0,30
Marmo: granelli; polvere; rottami, scaglie, frantumi	0,35	0,32	0,29	0,32	0,27	0,25

(1) La distanza minima tassabile è di Km. 50.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

(2111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Soc. An. Italiana del Piombo di Milano, contrassegnati col n. 175, sono stati deformati.

(2095)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Marangola e Zanderighi di Milano, contrassegnati col n. 19, sono stati deformati.

(2096)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Media dei cambi e dei titoli

del 25 giugno 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,90
Francia (Franco)	84,65
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,203
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,19
Danimarca (Corona)	4,192
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,718
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,90
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8415
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,475
Id. 3,50 % (1902)	72,05
Id. 3,00 % (Lordo)	53 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Rendita 5 % (1935)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,925

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 settembre 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Castelfranco Veneto;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 gennaio e 29 maggio 1937-XV, coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Castelfranco Veneto nell'ordine come appresso indicato:

1° Girolami dott. Alfonso, con punti 110 su 150.
2° Sorge dott. Alfio, con punti 108 su 150.
3° Tiberii Menotti, con punti 106 su 150.
4° Di Pierri dott. Michelangelo, con punti 105 su 150, ferito fascista, Marcia su Roma.
5° Calabro Vincenzo, con punti 105 su 150.
6° Rasi dott. Guido, con punti 104 su 150, m. bronzo v. m.; cr. m. guerra.
7° Fiorentin dott. Giuseppe Aldo, con punti 104 su 150, legionario fiumano, coniug. con 2 figli.
8° Arnoldi dott. Martino, con punti 104 su 150, coniugato.
9° Penasa Lino, con punti 104 su 150.
10° Beltramini avv. Marte, con punti 103 su 150, ex comb; iscr. P.N.F. dal 1° agosto 1921; ferito fascista.
11° Guerrini dott. Raffaele, con punti 103 su 150, cr. m. g.; coniug. con 1 figlio.
12° Baraldi dott. Dario, con punti 103 su 150, figlio di gr. invalido di guerra.
13° Mainella dott. Giuseppe, con punti 103 su 150, ex comb.; iscr. P.N.F. il 30 marzo 1921.
14° Coin dott. Guido, con punti 103 su 150, ex comb.; coniug., nato 1892.
15° Giorgetti Riccardo, con punti 103 su 150, iscr. P.N.F. il 1° marzo 1921; coniug., nato il 1904.
16° Quarato Matteo, con punti 103 su 150, iscr. P.N.F. il 30 aprile 1921.
17° Lanfranco avv. Giacomo, con punti 103 su 150.
18° Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 102 su 150, cr. m. g.; iscr. P.N.F. dal 1° ottobre 1922; coniug. con 1 figlio.
19° Bonfiglio dott. Serafino, con punti 102 su 150, cr. m. g.; iscr. P.N.F. dal 6 luglio 1922; coniugato.
20° D'Antino dott. Francesco, con punti 102 su 150, croce merito di guerra.
21° Cristofoletti Francesco Gilberto, con punti 102 su 150, ex combattente.
22° Gabellini avv. Marino, con punti 102 su 150, coniugato con 8 figli.
23° Pagani dott. Enrico, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli.
24° Scudo dott. Fermo, con punti 102 su 150, coniugato con 2 figli.
25° Iacaruso Iolando, con punti 102 su 150, coniugato con 1 figlio.
26° Tosco dott. Giovanni, con punti 102 su 150, nato il 1873.
27° Scudo dott. Adriano, con punti 102 su 150, nato il 1885.
28° Bartalena Gaetano Renato, con punti 101 su 150.
29° Dondero dott. Attilio, con punti 100 su 150, 2 croci merito di guerra.
30° Pazzagli Giovanni, con punti 100 su 150, brev. M. su Roma; iscr. P.N.F. il 19 ottobre 1922; coniug. con 2 figli.
31° Colazzi dott. Emilio, con punti 100 su 150, cr. m. g.; iscr. P.N.F. dal 25 novembre 1920; coniug. con 1 figlio.
32° Russolillo Pacifico, con punti 100 su 150, cr. m. g.; inscr. P.N.F. dal 1° aprile 1921.
33° Bernardoni Gino, con punti 100 su 150, ex comb.; iscr. al P.N.F. dal 6 agosto 1921.
34° Morazzoni dott. Umberto, con punti 100 su 150, ex comb.; coniug. con 9 figli.
35° Romagnoli Enrico, con punti 100 su 150, iscr. P.N.F. dal 1° gennaio 1922; coniug. con 1 figlio.
36° Pollidori Giuseppe, con punti 100 su 150, coniug. con 3 figli.
37° Del Bene dott. Giovanni, con punti 99 su 150, brev. M. su Roma; iscr. P.N.F. dal 15 dicembre 1920.
38° Lippi dott. Filippo, con punti 99 su 150, ex comb.; coniug. con 6 figli.
39° Zanovello Silvio, con punti 99 su 150, ex comb.; coniug. con 3 figli.
40° Pietroiusti Cesare, con punti 99 su 150, iscr. P.N.F. dal 1° agosto 1922; coniug. con 2 figli.
41° Vasta dott. Rosario, con punti 99 su 150.
42° Craighero Luigi, con punti 98 su 150, cr. m. g.; brev. M. su Roma.
43° Cerioni dott. Marino, con punti 98 su 150, cr. m. g.; coniug. con 5 figli.
44° Bozzini Giulio, con punti 98 su 150, cr. m. g.; coniugato.
45° Dal Bosco Francesco, con punti 98 su 150, cr. m. guerra.
46° Paoletti dott. Luigi, con punti 98 su 150.
47° Quattrocchi dott. Ignazio, con punti 97 su 150, invalido di guerra.
48° Zito dott. Ludovico, con punti 97 su 150, cr. m. g.; coniug. con 5 figli.
49° Cavalazzi Zeb, con punti 97 su 150, cr. m. g.; coniug. con 3 figli.
50° Carrara dott. Settimo, con punti 97 su 150, croce merito di guerra.
51° Pasqualone Giuseppe, con punti 97 su 150, coniug. con 3 figli.
52° Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 97 su 150.
53° Bordin Emilio, con punti 96 su 150, cr. m. g.; coniug. con 3 figli.
54° Spisani Gilberto, con punti 96 su 150, croce merito di guerra.
55° Gasparotto Raffaello, con punti 96 su 150.
56° Schio Luigi, con punti 95 su 150, ferito di g.; cr. m. g.; iscr. P.N.F. dal 20 settembre 1922.
57° Brunello Ugo Tito, con punti 95 su 150, brev. M. su Roma; iscr. P.N.F. dal 21 giugno 1921.
58° Dal Checco Martino, con punti 95 su 150, croce merito guerra.
59° Russo Nicola, con punti 95 su 150, ex. comb.; iscr. P.N.F. dal 22 settembre 1922.
60° Germani Edoardo, con punti 95 su 150, iscr. P.N.F. dal 3 febbraio 1922, coniug. con 4 figli; nato 1887.
61° Scalcione Umberto, con punti 95 su 150, ex comb.; coniug. con 4 figli; nato 1892.
62° Garella dott. Domenico, con punti 95 su 150, ex comb.; coniug. con 2 figli.
63° Pennacchia Aurelio, con punti 95 su 150, coniug. con 3 figli; nato 1901.
64° Rosati Mario, con punti 95 su 150, coniug. con 3 figli; nato nel 1905.
65° Reffo Giovanni, con punti 95 su 150, coniug. con 2 figli; nato il 18 marzo 1901.
66° Lenchi Francesco, con punti 95 su 150, coniug. con 2 figli; nato il 20 marzo 1901.
67° Tusoni Romolo, con punti 95 su 150, coniug. con 2 figli; nato il 25 ottobre 1901.
68° De Monticelli Federico, con punti 95 su 150, nato il 1886.
69° Cantarini Giulio, con punti 95 su 150, nato il 1901.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 18 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2098)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'Estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1937-XV, con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è stato protratto al 15 marzo 1937-XV;

Decreta:

Sono ammessi al concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'Estero, i seguenti candidati:

Anfuso Francesco;	Granella Costantino;
Apollonj Fabrizio Mario;	Gazzetta Pio;
Bavaj Amor;	Lanza Lorenzo;
Bolasco Vincenzo;	Marchi Sergio;
Bizzarri Aldo;	Menichini Alfonso;
Boutet Rodolfo;	Maffei Marco;
Curetti Adriano;	Nacci Alfredo;
Caloro Bonaventura;	Paresce Gabriele;
Colalucci Giuseppe;	Patuelli Raffaello;
Calabrò Antonino;	Ranieri Bourbon di Sorbello Uguccione;
De Manduto Mario;	Stendardo Alfredo;
De Gregorio Carlo;	Valentini Giuseppe;
Filo di S. Susanna Mario;	Widmar Antonio.
Fontana Giovanni;	
Gaetani di Castelmola Salvatore;	

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(2112)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Samaia dott. Rubino	punti	61,81/100
2. Ferretti dott. Andrea	»	56,22/100
3. Barberini dott. Dante	»	56,01/100
4. Vicenzetto dott. Carlo	»	55,81/100
5. Tasso dott. Guglielmo	»	55,68/100
6. Piva dott. Angelo	»	55,59/100
7. Di Giuseppe dott. Francesco	»	54,54/100
8. Carani dott. Ugo	»	54,21/100
9. Sozzi dott. Umberto	»	53,95/100
10. Catalano dott. Camillo	»	53,54/100
11. Fischetti dott. Lorenzino	punti	52,54/100
12. Tassi dott. Remo	»	49,68/100
13. Dominici dott. Fernando	»	49,27/100
14. Malossini dott. Silvio	»	49,22/100
15. Genetti dott. Giuseppe	»	49,18/100
16. Belmonte dott. Lodovico	»	48,31/100
17. Rocco dott. Ermanno	»	48,18/100
18. Vigo dott. Carlo	»	48,18/100
19. Mariani Tosatti dott. Giulio	»	47,88/100
20. Gastaldi dott. Jacopo	»	47,04/100
21. Pessina dott. Giovanni	»	46,81/100
22. Donati dott. Costantino	»	46,00/100
23. Monari dott. Aroldo	»	45,68/100
24. Pagliari dott. Lelio	»	45,18/100
25. Baronio dott. Achille	»	43,86/100
26. Rada dott. Paolo	»	43,86/100
27. Pinna dott. Giovanni	»	43,63/100
28. Brunetti dott. Bruno	»	43,40/100
29. Bassi dott. Albino	»	42,51/100
30. Calì dott. Antonio	»	42,40/100
31. Iacovini dott. Luigi	»	41,13/100
32. Turchetti dott. Aldo	»	39,81/100
33. Cardella dott. Giovanni	»	39,54/100
34. Dameno dott. Francesco	»	39,31/100

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1935 i seguenti medici, che sono, quindi, designati per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1. Samaia dott. Rubino - Desenzano (1ª condotta).
2. Ferretti dott. Andrea - Remedello.
3. Barberini dott. Dante - Breno (3ª condotta).
4. Vicenzetto dott. Carlo - (senza sede perchè già occupata quella richiesta).
5. Tasso dott. Guglielmo - Corteno.
6. Piva dott. Angelo - (senza sede perchè già occupata quella richiesta).
7. Di Giuseppe dott. Francesco - Lozio.

Brescia, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2094)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.